

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 12 gennaio 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone « La Stampa »,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone « La Stampa »,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

1954

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1226.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951 . . . . . Pag. 106

LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1227.

Aumento del contributo previsto dall'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti . . . . . Pag. 113

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228.

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. . . . . Pag. 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 giugno 1954, n. 1229.

Erezione in ente morale dell'Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti grafiche di Milano . . . . . Pag. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
16 ottobre 1954, n. 1230.

Erezione in ente morale dell'Accademia Georgica di Treia, con sede in Treia (Macerata) . . . . . Pag. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 23 ottobre 1954.

Nomina del prefetto di seconda classe dott. Luigi Sandrelli a Vice Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del pari grado dott. Oscarre Benussi . . . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio delle due cartoline postali celebrative dell'Esposizione internazionale della navigazione presso la Mostra d'Oltremare di Napoli . . . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1954.

Approvazione del regolamento-tipo per la compilazione dei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura . . . . . Pag. 116

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Caratteristiche delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale . . . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1954.

Costituzione della Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali . . . . . Pag. 119

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza) . . . . . Pag. 119

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. . . . . Pag. 120

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. . . . . Pag. 120

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. . . . . Pag. 120

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953. . . . . Pag. 120

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . . Pag. 120

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 120

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1226.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCIELBA — MARTINO —  
DE PIETRO — GAVA —  
TREMELLONI — TAVIANI —  
MARTINELLI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

## Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Organisation, national representatives and international staff.

The States signatory to the present Agreement, Considering that for the exercise of their functions and the fulfilment of their purposes it is necessary that the North Atlantic Treaty Organisation, its international staff and the representatives of Member States attending meetings thereof should have the status set out hereunder,

Have agreed as follows:

### PART I. — General

#### Article 1

In the present Agreement,

(a) « the Organisation » means the North Atlantic Treaty Organisation consisting of the Council and its subsidiary bodies;

(b) « the Council » means the Council established under Article 9 of the North Atlantic Treaty and the Council Deputies;

(c) « subsidiary bodies » means any organ, committee or service established by the Council or under its authority, except those to which, in accordance with Article 2, this Agreement does not apply;

(d) « Chairman of the Council Deputies » includes, in his absence, the Vice-Chairman acting for him.

#### Article 2

The present Agreement shall not apply to any military headquarters established in pursuance of the North Atlantic Treaty nor, unless the Council decides otherwise, to any other military bodies.

#### Article 3

The Organisation and Member States shall co-operate at all times to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connexion with the immunities and privileges set out in the present Agreement. If any Member State considers that there has been an abuse of any immunity or privilege conferred by this Agreement, consultations shall be held between that State and the Organisation, or between the States concerned, to determine whether any such abuse has occurred, and, if so, to attempt to ensure that no repetition occurs. Notwithstanding the foregoing or any other provisions of this Agreement, a Member State which considers that any person has abused his privilege of residence or any other privilege or immunity granted to him under this Agreement may require him to leave its territory.

### PART II. — The Organisation

#### Article 4

The Organisation shall possess juridical personality; it shall have the capacity to conclude contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute legal proceedings.

#### Article 5

The Organisation, its property and assets, where-soever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case the Chairman of the Council Deputies, acting on behalf of the Organisation, may expressly authorise the waiver of this immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution or detention of property.

#### Article 6

The premises of the Organisation shall be inviolable. Its property and assets, where-soever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference.

#### Article 7

The archives of the Organisation and all documents belonging to it or held by it shall be inviolable, wherever located.

#### Article 8

1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind,

(a) the Organisation may hold currency of any kind and operate accounts in any currency;

b) the Organisation may freely transfer its funds from one country to another or within any country and convert any currency held by it into any other currency at the most favourable official rate of exchange for a sale or purchase as the case may be.

2. In exercising its rights under paragraph 1 above, the Organisation shall pay due regard to any representations made by any Member State and shall give effect to such representations in so far as it is practicable to do so.

#### Article 9

The Organisation, its assets, income and other property shall be exempt:

(a) from all direct taxes; the Organisation will not, however, claim exemption from rates, taxes or dues which are no more than charges for public utility services;

(b) from all customs duties and quantitative restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Organisation for its official use; articles imported under such exemption shall not be disposed of, by way either of sale or gift, in the country into which they are imported except under conditions approved by the Government of that country;

(c) from all customs duties and quantitative restrictions on imports and exports in respect of its publications.

#### Article 10

While the Organisation will not as a general rule claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless, when the Organisation is making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, Member States will whenever possible make the appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

#### Article 11

1. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the Organisation.

2. The Organisation shall have the right to use codes and to despatch and receive correspondence by courier or in sealed bags, which shall have the same immunities and privileges as diplomatic couriers and bags.

3. Nothing in this Article shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by agreement between a Member State and the Council acting on behalf of the Organisation.

### PART III. — *Representatives of Member States*

#### Article 12

Every person designated by a Member State as its principal permanent representative to the Organisation in the territory of another Member State, and such members of his official staff resident in that territory as may be agreed between the State which has designated them and the Organisation and between the Organisation and the State in which they

will be resident, shall enjoy the immunities and privileges accorded to diplomatic representatives and their official staff of comparable rank.

#### Article 13

1. Any representative of a Member State tho the Council or any of its subsidiary bodies who is not covered by Article 12 shall, while present in the territory of another Member State for the discharge of his duties, enjoy the following privileges and immunities:

(a) the same immunity from personal arrest or detention as that accorded to diplomatic personnel of comparable rank;

(b) in respect of words spoken or written and of acts done by him in his official capacity, immunity from legal process;

(c) inviolability for all papers and documents;

(d) the right to use codes and to receive and send papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(e) the same exemption in respect of himself and his spouse from immigration restrictions, aliens registration and national service obligations as that accorded to diplomatic personnel of comparable rank;

(f) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as accorded to diplomatic personnel of comparable rank;

(g) the same immunities and facilities in respect of his personal baggage as are accorded to diplomatic personnel of comparable rank;

(h) the right to import free of duty his furniture and effects at the time of first arrival to take up his post in the country in question, and, on the termination of his functions in that country, to re-export such furniture and effects free of duty, subject in either case to such conditions as the Government of the country in which the right is being exercised may deem necessary;

(i) the right to import temporarily free of duty his private motor vehicle for his own personal use and subsequently to re-export such vehicle free of duty, subject in either case to such conditions as the Government of the country concerned may deem necessary.

2. Where the legal incidence of any form of taxation depends upon residence, a period during which a representative to whom this Article applies is present in the territory of another Member State for the discharge of his duties shall not be considered as a period of residence. In particular, he shall be exempt from taxation on his official salary and emoluments during such periods of duty.

3. In this Article « representative » shall be deemed to include all representatives, advisers and technical experts of delegations. Each Member State shall communicate to the other Member States concerned, if they so request, the names of its representatives to whom this Article applies and the probable duration of their stay in the territories of such other Member States.

#### Article 14

Official clerical staff accompanying a representative of a Member State who are not covered by Articles 12 or 13 shall, while present in the territory of another Member State for the discharge of their duties, be accorded the privileges and immunities set out in paragraph 1 (b), (c), (e), (f), (h) and (i) and paragraph 2 of Article 13.

## Article 15

Privileges and immunities are accorded to the representatives of Member States and their staffs not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the North Atlantic Treaty. Consequently, a Member State not only has the right, but is under a duty to waive the immunity of its representatives and members of their staffs in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purposes for which the immunity is accorded.

## Article 16

The provision of Articles 12 to 14 above shall not require any State to grant any of the privileges or immunities referred to therein to any person who is its national or to any person as its representative or as a member of the staff of such representative.

PART IV. — *International Staff and Experts on Missions for the Organisation*

## Article 17

The categories of officials of the Organisation to which Articles 18 to 20 apply shall be agreed between the Chairman of the Council Deputies and each of the Member States concerned. The Chairman of the Council Deputies shall communicate to the Member States the names of the officials included in these categories.

## Article 18

Officials of the Organisation agreed upon under Article 17 shall:

(a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and of acts done by them in their official capacity and within the limits of their authority;

(b) be granted, together with their spouses and members of their immediate families residing with and dependent on them, the same immunities from immigration restrictions and aliens' registration as is accorded to diplomatic personnel of comparable rank;

(c) be accorded the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to diplomatic personnel of comparable rank;

(d) be given, together with their spouses and members of their immediate families residing with and dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic personnel of comparable rank;

(e) have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first arrival to take up their post in the country in question, and, on the termination of their functions in that country, to re-export such furniture and effects free of duty, subject in either case to such conditions as the Government of the country in which the right is being exercised may deem necessary;

(f) have the right to import temporarily free of duty their private motor vehicles for their own personal use and subsequently to re-export such vehicles free of duty, subject in either case to such conditions as the Government of the country concerned may deem necessary.

## Article 19

Officials of the Organisation agreed under Article 17 shall be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Organisation in their capacity as such officials. Any Member State may, however, conclude an arrangement with the Council acting on behalf of the Organisation whereby such Member State will employ and assign to the Organisation all of its nationals (except, if such Member State so desires, any not ordinarily resident within its territory) who are to serve on the international staff of the Organisation and pay the salaries and emoluments of such persons from its own funds at a scale fixed by it. The salaries and emoluments so paid may be taxed by such Member State but shall be exempt from taxation by any other Member State. If such an arrangement is entered into by any Member State and is subsequently modified or terminated, Member States shall no longer be bound under the first sentence of this Article to exempt from taxation the salaries and emoluments paid to their nationals.

## Article 20

In addition to the immunities and privileges specified in Articles 18 and 19, the Executive Secretary of the Organisation, the Co-ordinator of North Atlantic Defence Production, and such other permanent officials of similar rank as may be agreed between the Chairman of the Council Deputies and the Governments of Member States, shall be accorded the privileges and immunities normally accorded to diplomatic personnel of comparable rank.

## Article 21

1. Experts (other than officials coming within the scope of Articles 18 to 20) employed on missions on behalf of the Organisation shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions while present in the territory of a Member State for the discharge of their duties:

(a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;

(b) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions for the Organisation, immunity from legal process;

(c) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign Governments on temporary official missions;

(d) inviolability for all papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organisation.

2. The Chairman of the Council Deputies shall communicate to the Member States concerned the names of any experts to whom this Article applies.

## Article 22

Privileges and immunities are granted to officials and experts in the interests of the Organisation and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Chairman of the Council Deputies shall have the right and the duty to waive the immunity of any official or expert in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Organisation.

## Article 23

The provisions of Articles 18, 20 and 21, above shall not require any State to grant any of the privileges or immunities referred to therein to any person who is its national, except:

(a) immunity from legal process in respect of words spoken or written or acts done by him in the performance of his official functions for the Organisation;

(b) inviolability for all papers and documents relating to the work on which he is engaged for the Organisation;

(c) facilities in respect of currency or exchange restrictions so far as necessary for the effective exercise of his functions.

PART V. — *Settlement of Disputes*

## Article 24

The Council shall make provision for appropriate modes of settlement of:

(a) disputes arising out of contracts or other disputes of a private character to which the Organisation is a party;

(b) disputes involving any official or expert of the Organisation to whom Part IV or this Agreement applies who by reason of his official position enjoys immunity, if immunity has not been waived in accordance with the provisions of Article 22.

PART VI. — *Supplementary Agreements*

## Article 25

The Council acting on behalf of the Organisation may conclude with any Member State or States supplementary agreements modifying the provisions of the present Agreement, so far as that State or those States are concerned.

PART VII. — *Final Provisions*

## Article 26

1. The present Agreement shall be open for signature by Member States of the Organisation and shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the United States of America, which will notify all signatory States of each such deposit.

2. As soon as six signatory States have deposited their instruments of ratification, the present Agreement shall come into force in respect of those States. It shall come into force in respect of each other signatory State, on the date of the deposit of its instrument of ratification.

## Article 27

The present Agreement may be denounced by any Contracting State by giving written notification of denunciation to the Government of the United States of America, which will notify all signatory States of each such notification. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification by the Government of the United States of America.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed the present Agreement.

Done in Ottawa this twentieth day of September, 1951, in French and in English, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America which will transmit a certified copy to each of the signatory States.

*For the Kingdom of Belgium:*

A. DE STAERCKE

*For Canada:*

L. D. WILGRESS

*For the Kingdom of Denmark:*

STEENSEN-LETH

*For France:*

HERVE ALPHAND

*For Iceland:*

GUNNLAUGER PETURSSON

*For Italy:*

A. ROSSI LONGHI

*For the Grand Duchy of Luxembourg:*

A. CLASEN

*For the Kingdom of the Netherlands:*

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER

*For the Kingdom of Norway:*

DAG BRYN

*For Portugal:*

R. ENNES ULRICH

*For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:*

F. R. HOYER MILLAR

*For the United States of America:*

CHARLES M. SPOFFORD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*

MARTINO

**Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international.**

Les Etats signataires à la présente Convention, Considérant qu'il est nécessaire que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, son personnel international et les représentants des Etats membres assistant à ses réunions bénéficient du statut ci-après, pour exercer leurs fonctions et remplir leur mission, Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I. — *Généralités*

## Article 1

Dans la présente Convention,

(a) « l'Organisation » désigne l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord se composant du Conseil et des organismes subsidiaires;

(b) « le Conseil » signifie le Conseil prévu à l'article 9 du Traité de l'Atlantique Nord et les Suppléants du Conseil;

(c) « organismes subsidiaires » désigne tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité, à l'exception de ceux auxquels, en vertu des dispositions de l'article 2, la présente Convention ne s'applique pas;

(d) « Président des Suppléants du Conseil » désigne également, en son absence, le Vice-Président agissant à sa place.

#### Article 2

La présente Convention ne s'applique pas aux quartiers généraux créés en exécution du Traité de l'Atlantique Nord, non plus qu'aux autres organismes militaires, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

#### Article 3

L'Organisation et les Etats membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un Etat membre estime qu'une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l'Organisation et cet Etat ou les Etats intéressés se concertent en vue de déterminer s'il y a eu effectivement abus et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de la présente Convention, tout Etat membre qui estime qu'une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire.

### TITRE II. — *L'Organisation*

#### Article 4

L'Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice.

#### Article 5

L'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le président des Suppléants du Conseil, agissant au nom de l'Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.

#### Article 6

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.

#### Article 7

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

#### Article 8

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

(a) l'Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

(b) l'Organisation peut transférer librement ses fonds, d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un

pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l'achat suivant le cas.

2. Dans l'exercice des droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l'Organisation tient compte de toutes représentations d'un Etat membre et y donne suite dans la mesure du possible.

#### Article 9

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

(a) exonérés de tout impôt direct; toutefois, l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique;

(b) exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays;

(c) exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne ses publications.

#### Article 10

Bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

#### Article 11

1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne peuvent être censurées.

2. L'Organisation a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.

3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas un Etat membre et le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, d'adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.

### TITRE III. — *Représentants des Etats Membres*

#### Article 12

Toute personne désignée par un Etat membre comme son représentant principal permanent auprès de l'Organisation sur le territoire d'un autre Etat membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l'objet d'un accord entre l'Etat dont elles relèvent et l'Organisation et entre l'Organisation et l'Etat où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable.

## Article 13

1. Tout représentant d'un Etat membre auprès du Conseil ou de l'un de ses organismes subsidiaires, non visé par l'article 12, jout, pendant sa présence sur le territoire d'un autre Etat membre pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants :

(a) la même immunité d'arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable ;

(b) immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et ses écrits) ;

(c) inviolabilité de tous papiers et documents ;

(d) droit de faire usage de codes, de recevoir et d'envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés ;

(e) la même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable ;

(f) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable ;

(g) les mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne ses bagages personnels, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable ;

(h) le droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets, à l'occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ;

(i) le droit d'importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite, de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

2. Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur le territoire d'un autre Etat membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exempts d'impôts au cours de cette période.

3. Pour l'application du présent article, le terme « représentants » comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s'appliquent le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits Etats membres.

## Article 14

Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d'un Etat membre et qui n'est pas visé aux articles 12 et 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, pour l'exer-

cice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 (b), (c), (e), (f), (h) et (i) et au paragraphe 2 de l'article 13.

## Article 15

Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le Traité de l'Atlantique Nord. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans préjudicier aux fins pour lesquelles elle est accordée.

## Article 16

Les dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ne peuvent obliger un Etat à accorder l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi qu'à un membre du personnel officiel de ce dernier.

TITRE IV. — *Personnel international et experts en mission pour le compte de l'Organisation*

## Article 17

Les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les articles 18 à 20 feront l'objet d'un accord entre le président des Suppléants du Conseil et chacun des Gouvernements des Etats membres intéressés. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres les noms des personnes comprises dans ces catégories.

## Article 18

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 17 :

(a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité (y compris leurs paroles et leurs écrits) ;

(b) jouiront, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche famille résidant avec eux ou à leur charge, quant aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable ;

(c) jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable ;

(d) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable ;

(e) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ;

(f) jouiront du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

#### Article 19

Les fonctionnaires de l'Organisation visés à l'article 17 seront exempts d'impôts sur les appointements et émoluments qui leur seront payés par l'Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois, un Etat membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, des arrangements permettant audit Etat membre de recruter et d'affecter à l'Organisation ses propres ressortissants (exception faite, si cet Etat membre le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel international de l'Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments pourront faire l'objet d'une imposition de la part de l'Etat membre en question, mais ne pourront être imposés par un autre Etat membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un Etat membre est par la suite modifié, ou dénoncé, les Etats membres ne seront plus obligés en vertu de la première clause de cet article d'exonérer de l'impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

#### Article 20

Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 18 et 19, le secrétaire exécutif de l'Organisation, le coordonnateur de la production de défense de l'Atlantique Nord, et tout autre fonctionnaire officiel permanent de rang similaire au sujet duquel accord est intervenu entre le président des Suppléants du Conseil et les Gouvernements des Etats membres, bénéficieront des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.

#### Article 21

1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 18 à 20), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, sur le territoire d'un Etat membre, pour autant que cela est nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants :

(a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ;

(b) immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ;

(c) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en mission officielles temporaires ;

(d) inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l'Organisation.

2. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres intéressés le nom de tous les experts à qui s'appliquera le présent article.

#### Article 22

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le président des Suppléants du Conseil aura non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudicier aux intérêts de l'Organisation.

#### Article 23

Les dispositions des articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un Etat à accorder à un de ses ressortissants l'un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, excepté :

(a) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles pour l'Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ;

(b) l'inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour l'Organisation ;

(c) des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l'exercice efficace de leurs fonctions.

### TITRE V. — Règlement des litiges

#### Article 24

Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement :

(a) des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l'Organisation est partie ;

(b) des litiges dans lesquels est impliqué l'un des fonctionnaires ou experts de l'Organisation visés au Titre IV du présent accord, qui bénéficient d'une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n'ait pas été levée par application de l'article 22.

### TITRE VI. — Accords complémentaires

#### Article 25

Le Conseil agissant au nom de l'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation des accords complémentaires, en vue d'aménager les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats.

### TITRE VII. — Dispositions finales

#### Article 26

1. La présente Convention sera soumise à la signature des Etats membres de l'Organisation et sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt.

2. Dès que six Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date du dépôt de son instrument de ratification.

## Article 27

La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera tous les Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Ottawa, le vingt septembre 1951 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.

*Pour le Royaume de Belgique:*

A. DE STAERCKE

*Pour le Canada:*

L. D. WILGESS

*Pour le Royaume de Danemark:*

STEENSEN-LETH

*Pour la France:*

HERVE ALPHAND

*Pour l'Islande:*

GUNNLAUGER PETURSSON

*Pour l'Italie:*

A. ROSSI LONGHI

*Pour le Grand Duché de Luxembourg:*

A. CLASEN

*Pour le Royaume des Pays-Bas:*

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER

*Pour le Royaume de Norvège:*

DAG BRYN

*Pour le Portugal:*

R. ENNES ULRICH

*Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:*

F. R. HOYER MILLAR

*Pour les Etats-Unis d'Amérique:*

CHARLES M. SPOFFORD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*  
MARTINO

LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1227.

**Aumento del contributo previsto dall'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprì-

le 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, è elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » in Milano, disposto con la legge 7 aprile 1954, n. 100.

## Art. 2.

Alla maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1954-1955, si provvederà con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228.

**Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

## Art. 2.

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

#### Art. 3.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

#### Art. 4.

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

#### Art. 5.

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

#### Art. 6.

Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

#### Art. 7.

Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più delle frazioni geografiche di cui al primo

comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città.

#### Art. 8.

In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

#### Art. 9.

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

#### Art. 10.

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

#### Art. 11.

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegua l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10.000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

#### Art. 12.

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

**Art. 13.**

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1954

**EINAUDI**

**SCELBA — DE PIETRO — GAVA**

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
30 giugno 1954, n. 1229.

**Erezione in ente morale dell'Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti grafiche di Milano.**

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti grafiche di Milano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto; con lo stesso decreto, l'Istituto predetto viene autorizzato ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955*  
*Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 4. — CARLOMAGNO*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
16 ottobre 1954, n. 1230.

**Erezione in ente morale dell'Accademia Georgica di Treia, con sede in Treia (Macerata).**

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia Georgica di Treia, con sede in Treia (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO  
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955*  
*Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 7. — CARLOMAGNO*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** 28 ottobre 1954.

**Nomina del prefetto di seconda classe dott. Luigi Sandrelli a Vice Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del pari grado dott. Oscarre Benussi.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E MINISTRO PER L'INTERNO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme relative di Vice-Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il precedente proprio decreto in data 7 febbraio 1949, con il quale veniva nominato a tale carica l'allora vice-prefetto Oscarre Benussi;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;

**Decreta:**

Il prefetto di seconda classe dott. Oscarre Benussi cessa, a decorrere dal 25 ottobre 1954, dalle funzioni al Vice-Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige, che vengono assunte dalla stessa data dal prefetto di seconda classe dott. Luigi Sandrelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1954

**SCELBA**

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1954*  
*Registro n. 99 Presidenza, foglio n. 110*

(75)

**DECRETO MINISTERIALE** 16 ottobre 1954.

**Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio delle due cartoline postali celebrative dell'Esposizione internazionale della navigazione presso la Mostra d'Oltremare di Napoli.**

**IL MINISTRO  
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 413, col quale è stata autorizzata l'emissione di due cartoline postali celebrative dell'Esposizione internazionale della navigazione presso la Mostra d'Oltremare di Napoli;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Le cartoline postali del valore di L. 20 e di L. 35, celebrative della Esposizione internazionale della navigazione presso la Mostra d'Oltremare, sono stampate in rotocalco su cartoncino bianco nel formato cartolina di mm. 145 x 105.

Ognuna di esse reca nel recto: nell'angolo superiore destro, il francobollo nel formato stampa di mm. 22 x 18 che racchiude in un fondino a mezza tinta un medaglione nel quale è riprodotta una testa muliebre con corona turrita ispirata stilisticamente dalle antiche monete siracusane del III Periodo, simboleggiante l'Italia, che poggia su un cartiglio recante la legendina « Poste ».

Il francobollo reca in alto, a sinistra, la legendina « Lire », a destra, l'indicazione del valore in cifra « 20 » o « 35 »; in basso, in un rettangolino a fondo chiaro la dicitura: Repubblica Italiana.

Nell'angolo superiore sinistro, in una cornice rettangolare divisa in due parti, sono riprodotti: a sinistra, la leggenda in campo bianco « Esposizione Internazionale della Navigazione - Napoli - Maggio-Ottobre 1954

Mostra d'Oltremare »; a destra delle zone divise da un parallelo con al centro la rosa dei venti con l'ago magnetico, in alto a destra la sagoma di due aeroplani in volo e in basso quella di due navi in rotta.

Il recto è diviso verticalmente a metà da una linea punteggiata, nella metà destra vi è lo spazio per l'indirizzo del destinatario.

La cartolina da L. 20 reca nel prospetto, in alto, la leggenda in carattere bastoncino « Cartolina postale »; quella da L. 35, nella stessa posizione e nello stesso carattere la leggenda « Cartolina postale - Carte postale ».

La prima è stampata in colore verde, la seconda in colore rosso.

#### Art. 2.

Le cartoline di cui all'art. 1 del presente decreto saranno valide agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1954 e saranno ammesse al cambio, purchè non sciupate, a tutto il 31 marzo 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1954

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*

CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1954  
Registro n. 44 Ufficio riscontro poste, foglio n. 314. — FAGGIANI

(111)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1954.

Approvazione del regolamento-tipo per la compilazione dei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

#### IL MINISTRO

#### PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

D'INTESA CON

#### IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32, n. 3 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1953, col quale è stata costituita una Commissione interministeriale di studio per la compilazione del regolamento-tipo concernente la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici ai sensi dell'art. 32 surrichiamato;

Decreta:

#### Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento tipo che disciplina la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

#### Art. 2.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto le Camere di commercio, industria e agricoltura adotteranno rispettive deliberazioni per l'adozione del nuovo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1954

*Il Ministro per l'industria e il commercio*

VILLABRUNA

*Il Ministro per la grazia e giustizia*

DE PIETRO

**Regolamento-tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura.**

#### Art. 1.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di . . . . ., con l'osservanza delle norme seguenti, forma il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici della Provincia a' sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

#### Art. 2.

Gli stimatori e pesatori non possono esercitare attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

Gli iscritti nel ruolo quali « stimatori » esplicano funzioni di stima di quantità.

#### Art. 3.

Il ruolo, per quanto riguarda gli stimatori, è distinto in categorie con riferimento alle merci che interessano l'economia della Provincia.

All'uopo la Camera di commercio, industria e agricoltura forma un elenco delle categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, che vi provvede di concerto con il Ministero di grazia e giustizia e sentite le altre Amministrazioni interessate.

#### Art. 4.

Il presente regolamento, dopo l'approvazione ministeriale, è pubblicato, mediante affissione nell'albo camerale ed inserito nel Foglio degli annunci legali della Provincia, con invito a coloro che aspirano ad essere iscritti nel ruolo a presentare domanda corredata dai documenti indicati nell'articolo 6.

Dell'avvenuta pubblicazione è anche dato avviso, mediante comunicato, in almeno un quotidiano locale.

#### Art. 5.

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta di una Commissione nominata dalla Giunta della Camera e composta:

- 1) dal presidente della Camera stessa che la presiede;
- 2) da un magistrato designato dal presidente del tribunale locale su richiesta della medesima Camera, con le funzioni di vice presidente;
- 3) da un rappresentante dei Comuni della provincia designato dal prefetto;
- 4) da quattro membri prescelti dalla Giunta camerale tra persone appartenenti alle categorie economiche interessate, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio.

I componenti la Commissione durano in carica per un quadriennio; essi possono essere riconfermati per il quadriennio successivo.

Il segretario generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura assolve le funzioni di segretario della Commissione.

#### Art. 6.

L'aspirante all'iscrizione nel ruolo deve presentare domanda in bollo alla Camera di commercio, industria e agricoltura corredata dai seguenti documenti, in quanto occorra, legalizzati:

- 1) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha raggiunto gli anni 21;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato di buona condotta morale;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale, comprovante che l'aspirante non è stato dichiarato interdetto o inabilitato e non ha riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, la amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto, non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- 5) certificato attestante la residenza, da almeno due anni, nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura, salvo per coloro che provengono dal ruolo di altra Camera di commercio, industria e agricoltura;

- 6) licenza di scuola elementare o altro titolo di studio dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'aspirante deve provare, inoltre, di avere esercitato lo-  
devolmente per almeno un anno, l'attività di stima o di pesatura per conto di ditte commerciali, industriali od agrarie o di enti pubblici o privati.

L'aspirante può presentare, altresì, tutti quegli atti e documenti che ritenga opportuno produrre per provare la sua idoneità ad eseguire operazioni di stima e di pesatura.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella della domanda.

Coloro che chiedono di essere iscritti nel ruolo quali « stimatori » dovranno indicare, nella domanda, le categorie per le quali intendono esercitare le funzioni di stima.

L'iscrizione non può avere luogo per più di categorie e sempre che tali categorie siano affini tra di loro.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve corrispondere il diritto stabilito per la iscrizione nel ruolo ai sensi dell'art. 52 del testo unico 20 settembre 1934, numero 2011.

L'importo di tale diritto verrà rimborsato al richiedente l'iscrizione, qualora la domanda non venga accolta.

#### Art. 7.

L'iscrizione nel ruolo è subordinata al versamento della cauzione di L. (da un minimo di L. 5000 a un massimo di L. 100.000).

#### Art. 8.

Entro il termine non superiore a tre mesi dal giorno nel quale viene comunicato l'accoglimento della domanda, lo stimatore o pesatore deve prestare la cauzione prescritta.

La cauzione deve essere prestata in denaro ovvero in titoli di Stato, intestati allo stimatore o pesatore od anche al portatore.

In tutti i casi la cauzione deve essere depositata presso la Camera di commercio, industria e agricoltura e rimane vincolata per tutta la durata della iscrizione dello stimatore o del pesatore nel ruolo.

#### Art. 9.

La domanda di svincolo della cauzione è pubblicata nell'albo della Camera di commercio, ed inserita, per estratto, a spese dell'interessato, nel Foglio degli annunci legali ed in un giornale prescelto dalla Camera di commercio.

#### Art. 10.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione od inserzione, senza che siano state presentate opposizioni per le cause di cui all'art. 11, la Camera di commercio pronuncia lo svincolo della cauzione.

L'opposizione sospende la liberazione della cauzione fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o l'interessato rinunci alla opposizione.

#### Art. 11.

La cauzione è vincolata per privilegio nell'ordine seguente al pagamento:

- a) delle indennità dovute dallo stimatore o dal pesatore pubblico per cause dipendenti dall'esercizio delle sue attribuzioni;

- b) delle tasse e pene pecuniarie dovute dallo stimatore o pesatore pubblico.

#### Art. 12.

Quando per qualsiasi causa la cauzione sia mancata o diminuita, la Camera di commercio, previo accertamento, ne avverte il cauzionante a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, con avvertimento che, trascorso inutilmente detto termine senza che abbia avuto luogo la reintegrazione, si procederà alla cancellazione dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, lo stimatore o il pesatore pubblico è sospeso, di diritto, dall'esercizio della sua attività.

#### Art. 13.

La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alle proposte della Commissione indicata nell'art. 5, disponendo la cancellazione qualora si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento alla iscrizione.

Ogni anno provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla Commissione anzidetta.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, è ammesso ricorso, nel termine di un mese dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro per l'industria ed il commercio che decide, sentita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e dei pesatori pubblici prevista nell'articolo seguente.

#### Art. 14.

La Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e dei pesatori pubblici è nominata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio ed è composta:

- 1) da un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio che la presiede;

- 2) da un ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

- 4) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

- 5) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

- 6) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

- 7) da un rappresentante degli stimatori e dei pesatori pubblici scelto tra le persone designate dalle competenti Associazioni sindacali nazionali di categoria, registrate ai sensi dell'art. 39 della Costituzione.

Un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

#### Art. 15.

Il ruolo indica per ciascun iscritto:

- a) il cognome, il nome, la paternità e la data di nascita;

- b) la residenza;

- c) le categorie per le quali lo stimatore è iscritto;

- d) la data di iscrizione nel ruolo con le annotazioni delle eventuali interruzioni;

- e) l'ammontare della cauzione ai sensi dell'art. 7.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della Camera di commercio, industria e agricoltura.

#### Art. 16.

Copia del ruolo formato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla Commissione, con l'indicazione in calce della data della adunanza nella quale fu approvato e la dichiarazione di con-

formità all'originale firmata dal presidente e dal segretario della Camera, è trasmessa alla Prefettura, ai Comuni, agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della Provincia al Compartimento delle ferrovie dello Stato, alle Capitanerie di porto competenti per territorio, ai mercati generali nonché alle altre Amministrazioni interessate, alle organizzazioni commerciali di maggiore importanza operanti nella Provincia, alle associazioni sindacali locali, registrate ai sensi dell'art. 39 della Costituzione.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopraindicati, la Camera di commercio, industria e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

#### Art. 17.

La Camera di commercio industria e agricoltura rilascia agli stimatori e pesatori pubblici, compresi nel ruolo, un certificato di iscrizione.

#### Art. 18.

Gli stimatori e i pesatori pubblici devono prestare giuramento dinanzi al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura « di adempiere agli incarichi loro affidati con onestà e diligenza ».

#### Art. 19.

E' fatto obbligo all'iscritto nel ruolo di prestare la sua opera quando ne sia richiesto.

L'iscritto dovrà, invece, astenersi dall'esercitare la sua funzione quando chi ne fa richiesta sia a lui legato da vincoli di parentela o di affinità, fino al terzo grado, ovvero da vincoli commerciali.

#### Art. 20.

La Commissione prevista dal precedente art. 5 esercita la sorveglianza sugli iscritti e propone, se del caso, l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'articolo successivo.

#### Art. 21.

Qualora l'iscritto assuma nell'esercizio della sua attività un comportamento irregolare e non corretto è passibile di ammonimento da parte del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Nei casi più gravi, su proposta della Commissione prevista dall'art. 5 e con provvedimento della Giunta della Camera, l'iscritto è sospeso dal ruolo per un periodo non superiore a sei mesi; la sospensione dal ruolo è a tempo indeterminato qualora sia iniziato nei confronti dell'iscritto procedimento penale per uno dei reati contemplati dall'articolo 6, n. 4.

Oltre che nell'ipotesi di condanna per i delitti previsti nell'art. 6, n. 4, è cancellato dal ruolo, con provvedimento della Giunta della Camera su proposta della medesima Commissione, l'iscritto che, senza giustificato motivo abbia rifiutato la stima o la pesatura ordinata dalla autorità giudiziaria od amministrativa, ovvero quando sia incorso più volte in mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione a suo carico delle sanzioni previste nei precedenti commi.

#### Art. 22.

Nei casi previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 21, la Commissione di cui all'art. 5, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, contesta la mancanza all'iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno invitandolo a far pervenire le eventuali sue giustificazioni entro il termine di giorni dieci dal ricevimento.

L'interessato ha diritto di essere inteso dalla Commissione.

La Commissione formula ed inoltra alla Camera le proposte di sua competenza.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, l'interessato può, nel termine perentorio di un mese dalla notificazione delle decisioni stesse, presentare ricorso, per tramite della medesima Camera, al Ministro per l'industria ed il commercio che decide ai sensi del precedente art. 13.

Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento adottato dalla Camera, salvo che questa non disponga diversamente.

#### Art. 23.

La procedura disciplinare di cui ai precedenti articoli, non pregiudica la adozione dei provvedimenti previsti da norme legislative o regolamentari vigenti negli stabilimenti di cui al secondo comma dell'art. 27.

#### Art. 24.

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso, senza che il medesimo sia stato presentato, o subito dopo che sia pervenuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura notizia del rigetto del ricorso stesso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 16.

#### Art. 25.

La firma dello stimatore o pesatore sui certificati da essi rilasciati è autenticata, a richiesta degli interessati, dal presidente della Camera di commercio.

A tal fine, presso la Camera di commercio è conservato un registro nel quale gli iscritti nel ruolo appongono la propria firma.

#### Art. 26.

Gli stimatori ed i pesatori iscritti hanno l'obbligo di comunicare alla Camera di commercio il nome e la residenza dei loro eventuali dipendenti nonché le modifiche successive.

#### Art. 27.

Gli stimatori e i pesatori iscritti nel ruolo devono affiggere all'esterno del locale, ove svolgono la loro attività una tabella pubblicitaria con la seguente dicitura: « Pubblico stimatore o pubblico pesatore autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di . . . . . ».

Sono dispensati da tale obbligo coloro che esercitano l'attività nell'ambito dei porti, dei mercati generali o di altri stabilimenti retti da proprie norme regolamentari.

#### Art. 28.

L'iscrizione nel ruolo camerale degli stimatori e pesatori pubblici costituisce titolo necessario per l'esercizio delle corrispondenti attività anche nell'ambito degli stabilimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Per l'attività che gli stimatori e pesatori svolgono nei porti resta ferma la disciplina di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento.

#### Art. 29.

Il presente regolamento approvato dal Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, è pubblicato nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

#### Norme transitorie

#### Art. 30.

Nella prima formazione del ruolo in base al presente regolamento, sono iscritti d'ufficio coloro i quali risultino compresi nel ruolo costituito ai sensi del precedente regolamento camerale.

#### Art. 31.

Sempre nella prima formazione del ruolo in base al presente regolamento, la Camera di commercio, industria e agricoltura ammette alla iscrizione nel ruolo anche persone sprovviste del prescritto titolo di studio purchè esercitino, alla data di apertura delle iscrizioni, l'attività di stimatore o pesatore debitamente autorizzata dalle competenti autorità nell'ambito dei porti o dei mercati generali, semprechè siano in possesso degli altri requisiti richiesti con l'art. 6.

#### Art. 32.

Fino a che non sia disciplinata la registrazione dei sindacati prevista dall'art. 39 della Costituzione, la designazione di cui all'art. 14, comma primo, n. 7, è fatta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 23 novembre 1954

*Il Ministro per l'industria e il commercio*  
VILLABRUNA

*Il Ministro per la grazia e giustizia*

DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

**Caratteristiche delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Visto l'art. 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1950, n. 1165;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1951, con il quale furono stabilite le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale;

Ritenuto, in relazione alle norme dell'art. 45 succitato, che nelle targhe stesse deve essere omessa l'indicazione del periodo di validità;

Ritenuta la opportunità di contraddistinguere con apposita segnalazione i veicoli a trazione animale a seconda dell'uso cui sono destinati;

Decreta:

**Art. 1.**

La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale deve avere caratteristiche identiche a quelle del modello depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato della viabilità ordinaria.

La targa è costituita da una lastra di metallo di adeguata resistenza e durata, delle dimensioni di mm. 60 x 280, su di essa sono indicate in nero, dall'alto in basso:

*A sinistra:*

a) la categoria cui appartiene il veicolo: per trasporto di persone o di merci o carro agricolo; soltanto per queste due ultime categorie occorre la determinazione della tara e della portata. Tale indicazione è attraversata in senso obliquo da una striscia di mm. 15 di larghezza e di mm. 40 di lunghezza, di colore azzurro per i carri agricoli, di colore verde per i veicoli adibiti a trasporto di merci, e di colore giallo per i veicoli adibiti a trasporto di persone;

o) la tara;

c) la larghezza dei cerchi.

*A destra:*

a) il numero di matricola;

b) la portata;

c) il numero delle ruote;

d) il punzone ufficiale di riconoscimento.

*Al centro:*

a) il Comune di residenza;

b) la Provincia;

c) il nome, cognome e paternità del proprietario o la denominazione della ditta.

**Art. 2.**

La su descritta targa dovrà essere rinnovata quando non sia più chiaramente leggibile alcuna delle indicazioni prescritte dall'art. 1 del presente decreto.

Se si verificano deterioramenti della targa che debbano attribuirsi a difetti di costruzione, la rinnovazione sarà effettuata gratuitamente.

**Art. 3.**

Resta fermo il prezzo di vendita della targa di riconoscimento fissata dal precedente decreto Ministeriale 1° marzo 1951, oltre la tassa di verifica di cui all'art. 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Roma, addì 14 dicembre 1954

(79)

*Il Ministro: ROMITA*

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1954.

**Costituzione della Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali.**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1955 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della sottoindicata Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi è costituita come appresso:

*Direzione compartimentale di Roma*

Ferrari dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Papi prof. Ciro, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari, membro titolare;

Cerboni perito agrario Pietro, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari, membro supplente;

Gianni dott. Luigi, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori, membro titolare;

Forlini Francesco, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori, membro supplente.

Roma, addì 20 dicembre 1954

*Il Ministro: TREMELLONI*

(110)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza).**

Con decreto del 5 agosto 1954, n. 538, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo sulla sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza) non censito nel catasto (ricadente però nel foglio n. 11 del catasto dello stesso Comune e contiguo alla particella 115) della superficie di mq. 3437,50 ed indicato nella planimetria 28 novembre 1952 in scala 1:500 vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(81)

**MINISTERO DELL'INTERNO****Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cosenza di un mutuo di L. 79.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(93)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cuneo di un mutuo di L. 246.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(94)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Rieti di un mutuo di L. 60.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(95)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.**

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Chieti di un mutuo di L. 86.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(96)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.**

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone di un mutuo di L. 41.830.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(97)

**MINISTERO DEL TESORO**

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)****Cambi di chiusura dell'11 gennaio 1955**

	Dollaro	
	U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna . . . . .	624,80	645,50
» Firenze . . . . .	624,90	642 —
» Genova . . . . .	624,85	646 —
» Milano . . . . .	624,85	645,75
» Napoli . . . . .	624,80	645,50
» Palermo . . . . .	624,85	645,70
» Roma . . . . .	624,85	645,75
» Torino . . . . .	624,90	642 —
» Trieste . . . . .	624,85	—
» Venezia . . . . .	624,82	645,75

**Media dei titoli dell'11 gennaio 1955**

Rendita 3,50 % 1906 . . . . .	64,125
Id. 3,50 % 1902 . . . . .	61,50
Id. 5 % 1935 . . . . .	93,95
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	81,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	71,425
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	91,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	96,70
Id. 5 % 1936 . . . . .	92,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . . . . .	97,275
Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) . . . . .	97,075
Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) . . . . .	96,525
Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) . . . . .	96,475
Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) . . . . .	96,425

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*  
MILLO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi dell'11 gennaio 1955**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

1 dollaro U.S.A. . . . .	Lit. 624,85
1 dollaro canadese . . . . .	» 645,75

*Cambio per le convertazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).*

1 lira sterlina . . . . .	Lit. 1749,58
---------------------------	--------------

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio . . . . .	Lit. 12,50	per franco belga.
Danimarca . . . . .	» 90,46	» corona danese
Egitto . . . . .	» 1794,55	» lira egiziana
Francia . . . . .	» 1,785	» franco francese
Germania . . . . .	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . . . . .	» 87,48	» corona norvegese
Olanda . . . . .	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . . . . .	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A) . . . . .	» 142,90	» franco svizzero

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente